



# Comune di Castorano

Provincia di Ascoli Piceno

443  
Ord. n. 28 – Prot. del 11.08.2020

R.G.O. n.28/2020

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: RIAPERTURA CAMPO SPORTIVO (C.DA ROCCHETTA) PER ATTIVITA' SPORTIVA INDIVIDUALE**

## IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto – Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 che, tra l'altro, dispone che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e dell'art.50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000”;

VISTO il Decreto – Legge 02 marzo 2020 n.9 avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art.35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- Ordinanza sindacale n.7 del 13.03.2020 ad oggetto: “Chiusura dei parchi pubblici e del Cimitero comunale – misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza sindacale n.10 del 04.05.2020 ad oggetto: “Revoca ordinanza sindacale n.7 del 13.03.2020 e successive con le quali veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico del Civico Cimitero, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali fino a cessata emergenza – riapertura con prescrizioni”;
- Ordinanza n.19 del 22.06.2020 ad oggetto: “Riapertura area giochi P.zza Martiri di Via Fani per Centro Estivo”;
- Ordinanza n.27 del 21.07.2020 ad oggetto: “Riapertura aree giochi parchi pubblici”;

VISTO il DPCM del 11.06.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 che dispone quanto segue: art.1, comma 1, lettera b), *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso ai minori anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8*”

RITENUTO di poter ripristinare, con le necessarie prescrizioni, in esecuzione della predetta normativa, la fruizione di aree e spazi pubblici e conseguentemente di poter revocare le suddette ordinanze;

VALUTATO che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

VISTO l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATI i commi 5 e 7, dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;



# Comune di Castorano

Provincia di Ascoli Piceno

## ORDINA:

1. la revoca della propria ordinanza n.27 del 21.07.2020 con la quale è stata disposta la riapertura di tutte le aree gioco parchi pubblici ad eccezione del campo sportivo (zona C.da Rocchetta);
2. il ripristino della fruizione pubblica ad uso individuale anche del campo sportivo (zona impianti sportivi C.da Rocchetta)
3. l'accesso al campo sportivo, come per tutte le aree pubbliche è condizionato al rigoroso rispetto di quanto segue:
  - divieto di assembramento di cui all'art.1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  - è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, per svolgere attività ludica o ricreativa/sportiva all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020;
  - l'uso della mascherina è obbligatorio nei casi in cui non è possibile il distanziamento sociale di almeno un metro.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione e ha validità fino al nuovo provvedimento.

## DANDO ATTO

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ed eventuali mutamenti delle condizioni di fatto.

## AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art.650 del C.P.;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dalla data odierna.

Castorano, li 11.08.2020

  
Il Sindaco  
Graziano Fanesi

